

**MANUALE DELLE NORME COMUNITARIE  
IN MATERIA DI AIUTI DI STATO  
A FAVORE DELLE PMI**

**COMPRENDENTE LE MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO  
A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL FINANZIAMENTO  
NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA**

**Avvertenza:**

Il presente manuale fornisce una sintesi concisa, talvolta semplificata, della legislazione in materia di aiuti di Stato. Chiaramente, le sintesi e le tabelle contenute nel manuale non sono vincolanti dal punto di vista giuridico. Per la versione ufficiale della normativa vigente in ogni settore, il lettore è invitato a richiamarsi ai testi normativi integrali, di cui il presente testo indica gli esatti riferimenti.

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1. IMPORTANZA DELLE PMI.....	3
1.2. AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PMI.....	4
1.3. DEFINIZIONI .....	7
1.3.1. CHE COS'È UNA PMI? .....	7
1.3.2. CONCETTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO .....	7
2. SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI.....	8
2.1. AIUTI DI IMPORTO RIDOTTO (LA REGOLA "DE MINIMIS") .....	8
2.2. GARANZIE STATALI .....	11
2.3. AIUTI AL CAPITALE DI RISCHIO .....	13
3. MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO DELLE PMI.....	15
3.1. AIUTI A FAVORE DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE .....	15
3.2. AIUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE.....	18
3.3. AIUTI A FINALITÀ REGIONALE.....	21
3.4. AIUTI AGLI INVESTIMENTI E ALL'OCCUPAZIONE .....	24
3.5. AIUTI ALLA FORMAZIONE .....	25
3.6. AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE .....	27
3.7. AIUTI ALL'IMPREDITORIA FEMMINILE.....	28
3.8. AIUTI IN FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI.....	29
3.9. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ .....	31
4. MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL FINANZIAMENTO NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA ..	33
ALLEGATO I .....	36
ALLEGATO II.....	43

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1. Importanza delle PMI

**Le piccole e medie imprese (PMI) sono la spina dorsale dell'economia europea.** Esistono nell'UE più di 23 milioni di PMI, corrispondenti al 99% delle imprese europee. Si tratta di realtà europee creatrici nette di posti di lavoro, che occupano più di 100 milioni di addetti, sono saldamente ancorate nelle loro comunità locali e regionali e rappresentano una garanzia di coesione e di stabilità sociali. Le PMI svolgono un ruolo importante per la crescita europea poiché producono il 60% del PIL dell'UE. Soprattutto gli imprenditori dinamici saranno in grado di cogliere le opportunità della globalizzazione e dell'accelerazione impressa dai mutamenti tecnologici. Le PMI svolgono un ruolo fondamentale anche nel processo di innovazione e sono dunque un elemento essenziale per un'economia basata sulla conoscenza.

In questo contesto, il recente "*Small Business Act for Europe*"<sup>1</sup>, adottato dalla Commissione nel giugno 2008, riflette la volontà strategica della Commissione di riconoscere il ruolo centrale delle PMI nell'economia europea e costituisce, per la prima volta, un quadro politico articolato, a livello di UE e di singoli Stati membri. Tale comunicazione mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale, ad ancorare irreversibilmente il principio "Pensare anzitutto in piccolo" nei processi decisionali - dalla formulazione delle norme al pubblico servizio - e a promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano a ostacolarne lo sviluppo. La comunicazione ha individuato un'ampia serie di azioni per incoraggiare le PMI a diversi livelli.

L'accesso ad un finanziamento adeguato costituisce uno dei principali problemi che devono affrontare le piccole e medie imprese dell'UE. Investitori e banche spesso evitano di finanziare imprese *start-up* o PMI di nuova costituzione a causa dei relativi rischi. Nell'attuale situazione di rallentamento economico e di crisi finanziaria, le PMI incontrano maggiori difficoltà di accesso ai finanziamenti rispetto ad altre e sono quindi costrette a rinviare o addirittura ad annullare i finanziamenti necessari alla loro crescita o allo sviluppo di investimenti già previsti. Si tratta di uno degli elementi principali della proposta della Commissione per un **piano europeo di ripresa economica**, come annunciato dal Presidente della Commissione J. M. Barroso il 26 novembre 2008. Il piano di ripresa si basa sullo *Small Business Act* per fornire ulteriore sostegno a tutte le PMI, anche tramite misure specifiche molto concrete destinate a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, a promuoverne i flussi di cassa e ad aiutare un maggior numero di persone a diventare imprenditori. Il piano di ripresa è volto a migliorare l'accesso al finanziamento per le PMI, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti. Esso sottolinea inoltre che gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le norme oggetto della recente riforma in materia per concedere l'adeguato tipo di aiuti di Stato alle PMI. Il sostegno statale concesso alle piccole e medie imprese europee avrà effetti sulla loro competitività soltanto se volto a miglioramenti strutturali delle condizioni di mercato attraverso

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), COM(2008) 394 definitivo, 25.6.2008.

"investimenti intelligenti", che portino maggiore innovazione, maggiore ricerca, migliore efficienza energetica, migliore formazione e posti di lavoro di migliore qualità. Onde fornire alle PMI un'ulteriore assistenza statale, la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione per accelerare il processo decisionale in materia di aiuti di Stato, nonché misure temporanee per rendere più agevole la concessione di determinati tipi di aiuti alle PMI da parte degli Stati membri.

Inoltre, i programmi di spesa dell'UE, come il programma per la competitività e l'innovazione<sup>2</sup> e il programma quadro di ricerca<sup>3</sup>, possono essere utilizzati nel modo migliore per fornire aiuto alle PMI. Nella stessa ottica, è possibile rafforzare le sinergie tra la strategia di Lisbona e il programma europeo per i cambiamenti climatici e l'energia promuovendo gli investimenti in tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio e misure di efficienza energetica che stimoleranno la competitività europea realizzando nel contempo gli obiettivi dell'UE in materia di sicurezza energetica e cambiamenti climatici.

## 1.2. Aiuti di Stato a favore delle PMI

Va innanzi tutto sottolineato che gli Stati membri possono sostenere le PMI utilizzando strumenti diversi che non sono considerati aiuti di Stato.

Le misure di sostegno di carattere generale, che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro, non costituiscono aiuto di Stato e possono pertanto essere attuate immediatamente dagli Stati membri. Anche alcune misure contenute nello *Small Business Act*, come la riduzione dei ritardi di pagamento per migliorare il flusso di cassa delle PMI o la proposta della Commissione in base alla quale le piccole imprese dovrebbero essere esentate da oneri eccessivi in termini di norme contabili e segnalazioni statistiche, non implicano aiuti di Stato.

Le misure di sostegno alle PMI che comportano aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato devono rispettare le procedure previste in materia di aiuti di Stato. Alcune di tali misure:

- non verranno considerate, a determinate condizioni, aiuti di Stato (cfr. in appresso le norme "*de minimis*" per le misure di importo limitato o le garanzie);
- costituiranno aiuto di Stato ma possono essere concesse direttamente dagli Stati membri senza notifica alla Commissione (cfr. in appresso le misure a cui si applica il regolamento generale di esenzione per categoria);
- saranno generalmente considerate aiuti di Stato compatibili se soddisfano le condizioni previste nei relativi orientamenti e nelle relative discipline della Commissione (cfr. in appresso le disposizioni in materia di capitale di rischio, RSI, tutela ambientale, regioni

---

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/cip/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm)

<sup>3</sup> [http://ec.europa.eu/research/fp7/index\\_en.cfm?pg=understanding](http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding)

svantaggiate). Tali misure devono essere notificate alla Commissione e possono essere attuate soltanto dopo l'autorizzazione della Commissione.

La Commissione ha compiuto recentemente un'opera di modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato finalizzata ad incoraggiare gli Stati membri a indirizzare in modo più mirato gli investimenti verso obiettivi della strategia di Lisbona per la crescita, l'occupazione e la competitività. In questo contesto, si è rivolta una particolare attenzione alle PMI e sono state incrementate le possibilità di concessione di aiuti di Stato a loro favore. **Le PMI sono infatti ammissibili a tutte le categorie di aiuto autorizzate in base alle norme UE in materia di aiuti di Stato; per le categorie di misure che possono essere concesse anche a grandi imprese, le PMI beneficiano di intensità di aiuto più elevate.** Alla luce del fatto che i disfunzionamenti del mercato sono maggiori per le piccole imprese rispetto alle medie imprese, vengono fissate differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese.

Le norme sugli aiuti di Stato sono state considerevolmente semplificate e snellite nel "**regolamento generale di esenzione per categoria**"<sup>4</sup>, di recente adozione, offrendo ora agli Stati membri tutta una serie di misure di aiuto per le PMI con oneri amministrativi minimi. Le categorie di aiuti riportate nel regolamento generale sono esentate dall'obbligo di notificazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere tali categorie di aiuto immediatamente ed informarne la Commissione soltanto in seguito. Onde beneficiare dell'esenzione a norma del regolamento generale di esenzione per categoria, le misure di aiuto devono soddisfare una serie di condizioni precisate nel regolamento stesso. In particolare, il regolamento generale di esenzione per categoria si applica soltanto agli aiuti trasparenti, ossia agli aiuti per i quali è possibile calcolare precisamente l'entità dell'aiuto ex ante.

Gli Stati membri possono concedere diversi tipi di aiuto alle PMI e cumulare varie misure purché siano rispettate le norme in materia di cumulo previste dal regolamento generale di esenzione per categoria. Ad esempio, la medesima PMI può ricevere allo stesso tempo aiuti per un progetto di formazione (aiuti alla formazione), per l'acquisto di un macchinario (aiuti agli investimenti) e per la partecipazione a fiere, senza dover ricorrere all'abituale procedura di notifica poiché si tratta di attività diverse (costi ammissibili diversi).

Il presente manuale è volto a fornire un quadro conciso delle possibilità di concedere aiuti alle PMI in base a quanto consentito dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

I testi integrali dei relativi atti normativi sono consultabili nel sito Internet della DG COMP ([http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/legislation.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html)).

Gli aiuti previsti per le PMI sono stati consolidati e semplificati nel quadro di ciascuna eccezione settoriale. Le eccezioni riguardano essenzialmente gli aiuti di Stato relativi ai seguenti settori: i settori della pesca e dell'acquacoltura, il settore agricolo, il settore carbonifero, il settore della costruzione navale, il settore siderurgico ed il settore delle fibre sintetiche. Per maggiori dettagli sulle norme settoriali specifiche possono essere consultati i testi normativi specifici.

Settori cui si applicano norme specifiche in materia di aiuti di Stato:

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

per i settori della pesca e dell'acquacoltura:

[http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state\\_aid\\_it.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_it.htm)<sup>5</sup>

per il settore agricolo:

[http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_it.htm)<sup>6</sup>

per i settori dell'energia e dei trasporti:

[http://ec.europa.eu/dgs/energy\\_transport/state\\_aid/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm)<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Cfr. gli "orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (GU C 84 del 3.4.2008).

<sup>6</sup> Cfr. regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006).

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006).

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 26 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006).

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (GU C 252 del 12.9.2001).

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (GU C 324 del 24.12.2002).

<sup>7</sup> Cfr. comunicazione della Commissione C(2005) 312 - Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).

Cfr. comunicazione della Commissione C(2004) 43 - Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pagg. 3-12).

Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).

## 1.3. Definizioni

### 1.3.1. Che cos'è una PMI?

La definizione di PMI utilizzata nel settore degli aiuti di Stato è identica alla definizione comune di PMI utilizzata dalla Commissione sulla base della specifica raccomandazione sulla definizione di PMI<sup>8</sup>. Tale definizione è riportata anche nell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria, nonché nell'allegato II del presente manuale.

■ Una **media impresa** è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 250 dipendenti e
- registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR.

■ Una **piccola impresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 50 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR.

■ Una **microimpresa** è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 10 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di EUR.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme (includere le imprese controllate situate in altri Stati membri e al di fuori dell'UE). Il regolamento fornisce le definizioni di impresa *autonoma*, di impresa *associata* e di impresa *collegata* al fine di valutare l'effettiva posizione economica della PMI in questione.

### 1.3.2. Concetti in materia di aiuti di Stato

- "Aiuti": qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- "regime di aiuti": atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- "intensità di aiuto": l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- "zone assistite": regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013.

---

<sup>8</sup> Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, C(2003) 1422 def (GU L 124 del 20.5.2003).

[http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise\\_policy/sme\\_definition/decision\\_sme\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_it.pdf)

## 2. SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

### 2.1. Aiuti di importo ridotto (la regola "de minimis")

Il regolamento "de minimis" è uno strumento che consente agli Stati membri di concedere sovvenzioni di importo ridotto alle imprese e, in particolare, alle PMI in modo molto rapido, **senza notifica alla Commissione e senza adempimento di procedure amministrative**. La regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, le sovvenzioni di importo ridotto non hanno alcun effetto sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri e non costituiscono pertanto aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Il regolamento "de minimis" precisa che le misure di aiuto **fino a 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari** non costituiscono aiuto di Stato ai sensi del trattato, il che significa che gli Stati membri possono concedere aiuti di tale importo senza oneri procedurali. **Una garanzia statale pari a 1 500 000 EUR** può essere considerata come corrispondente ad un aiuto che non supera i 200 000 EUR.

Ai sensi del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (cfr. sezione 4 del presente manuale), gli Stati membri possono concedere, a determinate condizioni, un importo forfettario di aiuto fino a 500 000 EUR per impresa fino al 31.12.2010. Misure di questo tipo concesse ai sensi del quadro temporaneo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, il che non avviene per il sostegno "de minimis" di 200 000 EUR consentito ai sensi del regolamento "de minimis".

#### **Condizioni:**

- il massimale dell'aiuto soggetto alla regola "de minimis" è di 200 000 EUR (equivalente sovvenzione diretta in denaro) nell'arco di tre esercizi finanziari.
- il massimale si applica all'importo complessivo di tutti gli aiuti pubblici considerati "de minimis". Non incide sulla possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti di Stato in base a regimi autorizzati dalla Commissione, fatta salva la regola sul cumulo descritta in prosieguo;
- il massimale si applica a qualsiasi tipo di aiuto, a prescindere dalla forma che assume o dall'obiettivo perseguito. L'unico tipo di aiuto escluso dal beneficio della regola "de minimis" è l'aiuto all'esportazione;
- il regolamento si applica unicamente alle forme "trasparenti" di aiuto, ossia agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.



Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad **eccezione** dei seguenti aiuti:

- aiuti concessi ad imprese che operano nel settore della **pesca e dell'acquacoltura**<sup>9</sup>;
- aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**<sup>10</sup>;
- aiuti concessi ad imprese che operano nella **trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli** (in determinati casi);
- aiuti ad **attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri**;
- aiuti **condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione**;
- aiuti concessi a imprese che operano nel **settore carbonifero**;
- aiuti destinati all'**acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada** da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti concessi a **imprese in difficoltà**.

### *Quali sono gli aiuti trasparenti?*

Un aiuto è trasparente quando è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Ad esempio:

- **gli aiuti concessi sotto forma di prestiti** sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- **gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale** non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia "de minimis";
- **gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio** non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia "de minimis" per ogni impresa destinataria;
- **gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia** a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sottostante concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa;
- **gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia concessi a imprese operanti nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà** sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sottostante concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa.

<sup>9</sup> Regolamento "de minimis" relativo al settore della pesca: regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:IT:PDF>

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007). <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:IT:PDF>

***Per maggiori informazioni:***

- *"Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")"*  
(GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF>

## 2.2. Garanzie statali

Le garanzie statali costituiscono uno strumento importante per sostenere lo sviluppo delle imprese e facilitare il loro accesso al finanziamento, aspetto particolarmente importante per le PMI.

Lo scopo principale della **comunicazione sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**, adottata dalla Commissione nel 2008, è specificare **a quali condizioni le garanzie statali non costituiscono aiuto di Stato**, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. **La comunicazione indica metodologie chiare e trasparenti per calcolare l'elemento di aiuto di una garanzia.** Le disposizioni della comunicazione si applicano a **tutte le garanzie per le quali avvenga un trasferimento di rischio.** La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Tali garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito di uno specifico regime. Possono tuttavia esistere altre forme di garanzia che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione.

Vengono introdotte **norme semplificate per le PMI** per contribuire a risolvere le particolari difficoltà che incontrano tali imprese nell'accesso al finanziamento. Due strumenti consentono agli Stati membri di valutare l'elemento di aiuto di una garanzia a favore di una PMI in modo semplice:

- **possibilità di utilizzare premi "esenti" (di sicurezza) predefiniti** basati su classi di rating e che sono considerati conformi al mercato e pertanto privi di elementi di aiuto. Possono essere usati anche come riferimento per calcolare l'equivalente sovvenzione in caso di premi di importo inferiore.
- **è applicabile un premio pari al 3,8% annuo**, anche in mancanza di rating, per le imprese start-up;
- **per i regimi di aiuto** è possibile applicare un premio unico generalizzato, qualora l'importo garantito rimanga **inferiore a 2,5 milioni di EUR per impresa.** Questo permette un effetto di messa in comune del rischio ("*risk pooling*") a vantaggio delle garanzie di importo limitato per le PMI.

### **Condizioni:**

#### **a) Garanzie ad hoc:**

- **il mutuatario non è un'impresa in difficoltà<sup>11</sup>**
- **garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica e limitate nella durata e nell'importo;**
- **copertura massima - 80% del prestito in essere (o di altra obbligazione finanziaria);**
- **proporzionalità nei rimborsi e nella diminuzione della garanzia e nella suddivisione delle perdite;**
- **per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato;**
- **possibilità di utilizzare premi di sicurezza ("*safe harbour*") predefiniti (connessi al rating**

<sup>11</sup> Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. Cfr. anche la sezione 3.9. del presente manuale.

del credito delle PMI).

**b) Regimi di garanzia:**

- le imprese in difficoltà dovrebbero essere escluse dal regime<sup>12</sup>;
- **garanzie connesse ad operazioni specifiche e limitate nella durata e nell'importo;**
- **non più dell'80% del prestito in essere (o altra obbligazione finanziaria);**
- **premi da rivedere almeno una volta l'anno;**
- **premi a copertura dei rischi normali, delle spese amministrative e di una remunerazione annua di un capitale adeguato;**
- **termini trasparenti per future garanzie (ad esempio imprese ammissibili);**
- possibilità di utilizzare premi di sicurezza o possibilità di un premio unico (che eviti la necessità di rating individuali delle PMI beneficiarie) per importi garantiti fino ad un massimo di 2,5 milioni di EUR per impresa in un determinato regime (consente la messa in comune del rischio ("*risk pooling*") per le garanzie di basso importo per le PMI).

***Per maggiori informazioni:***

- "*Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie*" " (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10-22 e rettifica della pag. 15, GU C 244 del 25.9.2008, pag. 32)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>

---

<sup>12</sup> Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. Cfr. anche la sezione 3.9. del presente manuale.

## 2.3. Aiuti al capitale di rischio

Il capitale di rischio rappresenta uno strumento importante per il finanziamento delle PMI. I nuovi **orientamenti relativi al capitale di rischio** sono applicabili dall'agosto 2006.

Il **regolamento generale di esenzione per categoria** ha inserito gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio fra le categorie di aiuto che sono esentate dall'obbligo di notifica.

La Commissione ha stabilito una nuova soglia di sicurezza di **1,5 milioni di EUR per PMI destinataria**. Al di sotto di tale massimale, la Commissione accetta, di regola, il fatto che manchino strumenti di finanziamento alternativi da parte dei mercati del capitale di rischio (ossia che esista un disfunzionamento del mercato).

Tali misure **incoraggiano la creazione di fondi di *venture capital* e l'investimento in PMI a forte crescita**. Questo è particolarmente rilevante in circostanze economiche che tendono ad aumentare l'avversione al rischio nel settore finanziario in Europa.

La **concessione di aiuti a favore del capitale di rischio** è possibile in **tutti i settori** economici ad **eccezione** delle seguenti imprese:

- imprese in difficoltà di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio.

### **Concetti:**

**Soglia di sicurezza ("safe harbour"):** la misura a favore del capitale di rischio deve prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l'aiuto di Stato, che non superino 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di 12 mesi.

**Capitale di rischio:** si intende il finanziamento *equity* e *quasi-equity* ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi *seed*, *start-up* e di espansione), compresi gli investimenti informali effettuati dai *business angels*, il *venture capital* e le borse alternative specializzate nelle PMI, comprese le imprese a forte crescita.

### **Condizioni**

*In base agli orientamenti, è possibile derogare da alcune delle condizioni indicate in appresso. In questo caso, gli aiuti verranno analizzati mediante una valutazione dettagliata volta a compararne gli effetti positivi e gli effetti negativi.*

*A norma del regolamento generale di esenzione per categoria, devono essere rispettate tutte le condizioni seguenti.*

- Un livello massimo di **1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di 12 mesi**.
- Per le **PMI ubicate nelle zone assistite**, così come per le **piccole imprese ubicate in zone non assistite**, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire *seed*

*capital, start-up capital e/o capitale di espansione.*

- **Per le medie imprese ubicate in zone non assistite**, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire *seed capital e/o start-up capital*, e non capitale di espansione.
- Il fondo di investimento **fornisce almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI** sotto forma di *equity e quasi-equity*.
- I fondi di investimento devono essere **finanziati almeno in misura del 50% da investitori privati**.
- Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente **PMI ubicate nelle zone assistite**, i fondi di investimento devono essere **finanziati almeno in misura del 30% da investitori privati**.
- Il fondo di investimento deve essere **orientato al profitto** e la sua gestione deve essere effettuata secondo **criteri commerciali**.

#### *Categorie di possibili forme di aiuto a norma degli orientamenti*

- **Costituzione di fondi di investimento (fondi di "venture capital")** nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori.
- **Garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di *venture capital*** a copertura di una parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, a condizione che la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non superi il 50% dell'importo nominale dell'investimento garantito.
- **Altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di *venture capital*** per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti.
- **Incentivi fiscali a favore di fondi di investimento o dei loro gestori o di investitori** affinché effettuino investimenti in capitale di rischio.

#### *Categorie di possibili forme di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria*

- **Costituzione di fondi di investimento (fondi di "venture capital")** nei quali lo Stato sia socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori.

#### *Per maggiori informazioni:*

- " *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese*" (GU C 194 del 18.08.2006, pag. 2)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:IT:PDF>

- "*Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)*" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

### 3. MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO DELLE PMI

#### 3.1. Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

La Commissione ha adottato nel 2006 una **disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI)** e, nel 2008, **il regolamento generale di esenzione per categoria**, che comprende anch'esso diverse categorie di RSI. Sia la disciplina che il regolamento generale di esenzione per categoria contengono nuove disposizioni relative all'innovazione che, oltre ad essere **mirate in modo specifico alle PMI**, contribuiscono ad orientare con maggiore precisione gli aiuti verso la creazione di occupazione e di crescita conformemente alle linee indicate dalla strategia di Lisbona.

#### *Categorie di possibili misure di aiuto a norma della disciplina*

- **Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo: tale categoria comprende aiuti per:**
  - **ricerca fondamentale:** fino al 100% dei costi ammissibili
  - **ricerca industriale:** fino all'80% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e al 75% nel caso delle medie imprese
  - **sviluppo sperimentale** fino al 60% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e al 50% nel caso delle medie imprese
- **Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica:** possono essere concessi aiuti per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Per le PMI, gli aiuti possono rappresentare il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.
- **Aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale:** tali aiuti possono coprire i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale.
- **Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato:** il personale deve essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.  
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.
- **Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca:** gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili, fatto salvo il rispetto in ciascun caso di condizioni specifiche.

- **Aiuti a nuove imprese innovative:** il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

Ai fini del regolamento di esenzione per categoria, il carattere innovativo del beneficiario viene stabilito in base al fatto che i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una *start-up* senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

Gli aiuti non superano 1 milione di euro. Gli aiuti possono arrivare tuttavia a 1,5 milioni di EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e a 1,25 milioni di EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

➤ **Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione**

L'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni. Se il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili; in caso contrario l'aiuto può corrispondere al massimo al 75 % dei costi ammissibili.

➤ **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi**

L'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità e deve comportare un grado di rischio evidente. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ottica di modificare l'organizzazione.

L'intensità massima di aiuto è pari al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese.

➤ **Aiuti ai poli di innovazione**

- Possono essere concessi **aiuti all'investimento** per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione.

L'intensità massima di aiuto è pari al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese. Intensità di aiuto più elevate sono applicabili ai poli nelle regioni assistite.

- **Aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli** possono essere concessi in via temporanea alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione.

*Categorie di possibili misure di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria*

**TUTTE le categorie di aiuto alla RSI a norma della disciplina rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e sono di conseguenza esentate dall'obbligo di notifica,** salvo le seguenti eccezioni:

**1. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi**

**2. Aiuti ai poli di innovazione**

**3. Importi elevati di aiuti individuali:** le categorie di aiuto alla RSI rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria nella misura in cui non



vengono superate le seguenti **soglie di notifica** (per impresa, per progetto/studio):

- se il progetto concerne prevalentemente la ricerca fondamentale: 20 milioni di EUR\*
- se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale: 10 milioni di EUR\*
- tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di EUR\*
- Aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di EUR

\*Le soglie sono raddoppiate in caso di progetti EUREKA

***Per maggiori informazioni:***

- "*Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*" (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:IT:PDF>

- "*Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)*" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

## 3.2. Aiuti per la tutela ambientale

La nuova **disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale** è stata adottata all'inizio del 2008 come parte del pacchetto sul cambiamento climatico. Ai sensi di tale disciplina, gli Stati membri possono concedere un sostegno per progetti ambientali alle PMI e alle imprese di grandi dimensioni.

Un'ampia serie di possibilità di aiuti volti a promuovere la tutela ambientale è stata recentemente inserita nel **regolamento generale di esenzione per categoria** in modo da consentire agli Stati membri di concedere tali aiuti agevolmente ed immediatamente senza necessità di notifica alla Commissione. Tali aiuti non devono essere notificati se non superano la soglia di notifica di 7,5 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento e se sono rispettate le condizioni previste nel regolamento generale di esenzione per categoria.

Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili sono i **sovraccosti d'investimento** necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie. Qualsiasi ricavo o costo operativo registrato nel periodo specificato verrà dedotto dai costi ammissibili.

### *Categorie di possibili misure di aiuto a norma della disciplina*

- **Aiuti agli investimenti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie:** Aiuti per promuovere investimenti ecologici fino ad un massimo del 70% per le piccole imprese e del 60% per le medie imprese. può essere concessa una maggiorazione di 10 punti per misure ecoinnovative; gli aiuti possono arrivare fino al 100% dei sovraccosti di investimento quando viene fatto ricorso ad una procedura di gara. Queste misure sono applicabile anche all'acquisto di nuovi mezzi di trasporto ecologici.
- **Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili:** Questa categoria riguarda gli aiuti per l'adeguamento a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore. Le PMI possono beneficiare delle intensità di aiuto indicate in appresso. Quando la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo:
  - più di 3 anni prima della data in cui la norma diviene applicabile: il 25% per le piccole imprese e il 20% per le medie imprese;
  - da 1 a 3 anni prima della data in cui la norma diviene applicabile: il 20% per le piccole imprese e il 15% per le medie imprese.
- **Aiuti per misure di risparmio energetico:**
  - Gli **aiuti agli investimenti** sono possibili fino all'80% dei costi per le piccole imprese e fino al 70% dei costi per le medie imprese e possono arrivare fino al 100% dei sovraccosti di investimento quando viene fatto ricorso ad una procedura di gara.
  - Gli **aiuti al funzionamento** sono limitati a periodi di 5 anni.
- **Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili:**
  - Gli **aiuti agli investimenti possono arrivare all'80% per le piccole imprese ed al 70% per le medie imprese.** Un'intensità di aiuto del 100% è possibile quando viene fatto ricorso ad una procedura di gara.

- **Aiuti al funzionamento:** gli Stati membri possono coprire tutti i sovraccosti rispetto alle energie convenzionali. Esistono diverse opzioni per gli aiuti al funzionamento.

- **Aiuti agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento:** gli Stati membri possono concedere aiuti che consentano alle imprese di conseguire risparmi energetici e aiuti per la cogenerazione fino all'80% dei costi ammissibili per le piccole imprese e fino al 100% dei sovraccosti se viene fatto ricorso ad una procedura di gara.
- **Aiuti agli investimenti connessi al teleriscaldamento energeticamente efficiente** fino al 70% per le piccole imprese e fino al 60% per medie imprese; 100% se viene fatto ricorso ad una procedura di gara.
- **Aiuti agli studi ambientali:** aiuti alle imprese per la realizzazione di studi direttamente connessi con investimenti intesi al superamento di norme ambientali comunitarie, al risparmio o alla produzione di energia rinnovabile fino ad un massimo del 70% dei costi dello studio per le piccole imprese e del 60% per le medie imprese.

- **Aiuti per la gestione dei rifiuti:** in tale categoria rientrano gli aiuti a favore della gestione dei rifiuti di altre imprese, ivi comprese le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero. Gli aiuti possono arrivare al 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese ed al 60% per le medie imprese.
- **Aiuti per il risanamento di siti contaminati:** tali aiuti possono essere concessi solo ove l'inquinatore non sia individuabile oppure non sia possibile addebitargli i costi dell'inquinamento. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi ammissibili.
- **Aiuti agli investimenti per il trasferimento di un'impresa** in un nuovo sito per motivi di tutela ambientale. Il cambiamento di ubicazione deve essere dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale e far seguito a una decisione amministrativa o giudiziaria emessa da un'autorità pubblica competente, oppure essere il frutto di un concordato tra l'impresa e l'autorità pubblica competente. L'impresa beneficiaria deve rispettare le norme ambientali più rigorose applicabili alla nuova regione di insediamento. Il beneficiario può essere un'impresa ubicata in un'area urbana o in una zona speciale di conservazione o uno stabilimento o un impianto cui si applica la direttiva Seveso II. L'aiuto può arrivare fino al 70% per le piccole imprese ed al 60% per le medie imprese.
- **Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili:** la disciplina indica condizioni specifiche da soddisfare nonché il modo di valutare la necessità e la proporzionalità degli aiuti di Stato connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili.
- **Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali:** consentiti se contribuiscono, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti. Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali armonizzate sono consentiti per un periodo di 10 anni purché venga corrisposto almeno il livello comunitario minimo di imposizione. In altri casi, gli sgravi o le esenzioni fiscali sono permessi per un periodo di 10 anni soltanto se gli aiuti sono necessari e proporzionali e dopo averne analizzato gli effetti al livello dei settori economici interessati.

*Categorie di possibili misure di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria*

**Le seguenti categorie di aiuti ambientali rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale e sono quindi esentate dall'obbligo di notificazione:**

- **Aiuti agli investimenti per il superamento delle norme comunitarie o per l'innalzamento del livello di tutela ambientale da parte delle imprese in assenza di norme comunitarie: (compreso l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto ecologici)**
- **Aiuti per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili**
- **Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale**
- **Aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico: i costi ammissibili possono essere calcolati con il metodo semplificato (con intensità di aiuto inferiori) o con il metodo standard identico alla disciplina (con intensità di aiuto identiche).**
- **Aiuti agli investimenti in fonti energetiche rinnovabili**
- **Aiuti agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento**
- **Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (2003/96/CE): consentiti per 10 anni quando viene corrisposto il livello comunitario minimo di imposizione.**

*Per tutte le categorie di aiuti agli investimenti esiste un **calcolo semplificato dei costi ammissibili a norma del regolamento generale di esenzione per categoria**: i costi ammissibili possono essere calcolati senza tener conto dei ricavi/costi di funzionamento. Di conseguenza le intensità di aiuto sono inferiori a norma del regolamento generale di esenzione per categoria rispetto alle intensità di aiuto a norma della disciplina onde garantire che gli importi di aiuto concessi per ciascun obiettivo ambientale siano gli stessi a norma del regolamento generale di esenzione per categoria e a norma della disciplina.*

*Le categorie di aiuti ambientali rientrano nel regolamento generale di esenzione per categoria nella misura in cui **l'importo degli aiuti individuali non supera 7,5 milioni di EUR.***

***Per maggiori informazioni:***

- *"Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale" (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1)*

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:IT:PDF>

- *"Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)*

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

### 3.3. Aiuti a finalità regionale

Nelle regioni svantaggiate, gli Stati membri possono concedere aiuti a favore degli investimenti a norma degli **orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale**, d'applicazione dal gennaio 2007, e del **regolamento generale di esenzione per categoria**. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro connessi agli investimenti e alle imprese *start-up* e la concessione di aiuti al funzionamento in circostanze specifiche. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarsi nuovi stabilimenti.

Gli orientamenti si applicano agli aiuti di Stato a finalità regionale in tutti i settori, ad eccezione del settore della pesca, del settore carbonifero, del settore siderurgico e del settore delle fibre sintetiche nonché della produzione primaria di prodotti agricoli, mentre si applicano in generale alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Ai trasporti e alla costruzione navale si applicano norme specifiche, mentre non sono consentiti aiuti a finalità regionale a favore di imprese in difficoltà<sup>13</sup>.

Di regola, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi nel contesto di un **regime di aiuti multisetoriale** che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale. A titolo eccezionale, gli Stati membri possono anche concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività se questo è giustificato da circostanze eccezionali.

#### **Concetti:**

**Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a):** regioni nelle quali il tenore di vita è anormalmente basso o nelle quali esiste una grave situazione di sottoccupazione.

**Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c):** si tratta di regioni in difficoltà definite in base ad indicatori (nazionali) proposti dagli Stati membri, fatti salvi un massimale di copertura di popolazione ed il rispetto di alcune condizioni minime per impedire abusi.

**Investimento iniziale:** un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

**Creazione di posti di lavoro connessi all'investimento:** aumento netto di posti di lavoro creati entro 3 anni dal completamento dell'investimento.

Un **grande progetto di investimento** è un investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR.

<sup>13</sup> Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. Cfr. anche la sezione 3.9. del presente manuale.

### *Categorie di possibili misure di aiuto a norma degli orientamenti*

#### ➤ **Aiuti a finalità regionale agli investimenti**

Tali aiuti possono essere concessi per un progetto di investimento iniziale.

I **costi ammissibili** possono essere calcolati **o** come:

- costi degli investimenti materiali (terreni, immobili e apparecchiature) e importo complessivo dei costi degli investimenti immateriali (derivanti dal trasferimento di tecnologie) risultanti dal progetto di investimento iniziale. Non è necessario che gli attivi ammissibili siano nuovi.

**O** come

- costi salariali stimati dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, su un periodo di due anni.

L'investimento o i posti di lavoro creati devono essere mantenuti nella regione interessata per almeno tre anni.

Il beneficiario deve fornire un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili.

Onde tener conto della natura e della gravità dei problemi regionali presi in considerazione, le **intensità di aiuto** ammissibili sono più elevate nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) rispetto a quelle che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le intensità di aiuto per le PMI variano dal 20% all'80% in considerazione degli svantaggi specifici delle singole regioni.

Ai grandi progetti di investimento si applicano intensità di aiuto ridotte.

Quando le spese ammissibili ad aiuti a finalità regionale sono ammissibili ad aiuti aventi altre finalità (ad esempio ricerca, sviluppo e innovazione), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

#### ➤ **Aiuti al funzionamento a finalità regionale**

Gli aiuti al funzionamento a finalità regionale possono essere concessi soltanto in determinati casi ben definiti, ove giustificato da gravi svantaggi strutturali di una regione. Tali aiuti al funzionamento consistono nel sostegno alle spese correnti delle imprese.

**Condizioni:**

- gli aiuti dovrebbero essere giustificati per il loro contributo allo sviluppo regionale;
- il loro livello dovrebbe essere proporzionale agli svantaggi che intendono compensare;
- sono limitati nel tempo e sono decrescenti.

Gli aiuti al funzionamento possono non essere limitati nel tempo né progressivamente ridotti:

- per compensare gli svantaggi delle regioni ultraperiferiche;

per prevenire o ridurre lo spopolamento continuo delle regioni con densità di popolazione molto scarsa;

- per compensare i sovraccosti di trasporto nelle regioni ultraperiferiche e in quelle a scarsa densità di popolazione.

#### ➤ **Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione**

Lo scopo degli aiuti *start-up* è sostenere le piccole imprese nelle prime fasi del loro sviluppo

(primi cinque anni). Gli aiuti possono arrivare ai seguenti livelli:

- **aiuti fino ad un totale di 2 milioni di EUR per impresa** per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'**articolo 87, paragrafo 3, lettera a)**. L'intensità di aiuto può arrivare al 35% delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e al 25% nei due anni successivi;

- **aiuti fino ad 1 milione di EUR per impresa** per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'**articolo 87, paragrafo 3, lettera c)**. L'intensità di aiuto può arrivare al 25% delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e al 15% nei due anni successivi.

Tali intensità di aiuto possono essere aumentate del 5% nelle regioni più svantaggiate, a scarsa densità di popolazione ed isolate.

Sono **costi ammissibili** le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché una serie di costi operativi effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

Gli importi annuali degli aiuti concessi per le piccole imprese di nuova costituzione non devono superare il 33% dei summenzionati importi complessivi di aiuti per impresa.

#### *Categorie di possibili misure di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria*

*Le seguenti categorie di aiuti a finalità regionale rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale e sono quindi esentate dall'obbligo di notificazione:*

- **Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento). Solo le seguenti forme di aiuto sono esentate dall'obbligo di notifica:**

- **regimi** di aiuto trasparenti

- un determinato importo di **aiuto ad hoc** utilizzato come componente di aiuti concessi in base a regimi

- aiuti concessi a norma del regime a **grandi progetti individuali di investimento quando gli aiuti non superano il massimale di aiuto consentito per un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR in base alla tabella e alle norme di cui agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.**

- **Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione**

#### *Per maggiori informazioni:*

- "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13)

<http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:IT:PDF>

- "Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

### 3.4. Aiuti agli investimenti e all'occupazione

Tali aiuti possono essere concessi **sia nelle zone assistite che in quelle non assistite** (per gli aiuti concessi nelle zone assistite, si veda la parte relativa agli aiuti a finalità regionale).

Sono ammissibili i seguenti costi:

- **costi per gli investimenti materiali e immateriali**, oppure
- **costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento**, calcolati su un periodo di due anni. Questo significa che i costi di investimento possono essere calcolati anche in base al numero di posti di lavoro creati.

Gli Stati membri possono finanziare fino al **20%** dei costi ammissibili nel caso delle **piccole imprese** e fino al **10%** dei costi ammissibili nel caso delle **medie imprese**.

Tali categorie di aiuto rientrano nel campo di applicazione del **regolamento generale di esenzione per categoria** e non è di conseguenza necessario notificarle alla Commissione, ad eccezione degli aiuti individuali superiori ai 7,5 milioni di EUR.

Agli aiuti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si applicano condizioni specifiche.

***Per maggiori informazioni:***

- *"Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)*  
[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)



### 3.5. Aiuti alla formazione

In base al nuovo regolamento generale di esenzione per categoria, gli Stati membri possono concedere alle proprie imprese aiuti sia a favore della formazione specifica che di quella generale. Tali categorie di aiuto rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e non è di conseguenza necessario notificarle alla Commissione, ad eccezione degli aiuti individuali superiori ai 2 milioni di EUR.

**I costi ammissibili sono costi quali** i costi del personale docente, spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione, materiali e forniture, con attinenza diretta alla formazione, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per la formazione, costi dei servizi di consulenza, costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, o costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione per le ore durante le quali questi hanno partecipato alla formazione.

#### **Concetti:**

**Formazione specifica:** la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

**formazione generale:** la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

#### ***Categorie di possibili misure di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria***

- **Aiuti alla formazione specifica: gli Stati membri possono coprire il 45% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e il 35% nel caso delle medie imprese**
- **Aiuti alla formazione generale: gli Stati membri possono coprire l'80 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e il 70 % nel caso delle medie imprese**

**L'intensità di aiuto può essere aumentata**, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a **lavoratori svantaggiati o disabili**.

Le caratteristiche della formazione nel **settore dei trasporti marittimi** giustificano un'impostazione specifica: l'intensità di aiuto può arrivare al 100% degli aiuti ammissibili.

#### ***Per maggiori informazioni:***

- "Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del

*trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)*  
[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

### 3.6. Aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

Il regolamento generale di esenzione per categoria prevede possibilità di concedere aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere senza una procedura di notifica, ad eccezione degli aiuti individuali superiori ai 2 milioni di EUR.

#### *Categorie di possibili misure di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria*

➤ **Aiuti per servizi di consulenza:** l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. L'importo complessivo di aiuto può arrivare a 2 milioni di EUR.

➤ **Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere,** che possono essere di importo fino a 2 milioni di EUR per impresa per progetto. L'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. Tali aiuti possono essere concessi per la partecipazione a fiere diverse ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera.

#### *Per maggiori informazioni:*

- "Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

### 3.7. Aiuti all'imprenditoria femminile

Il **regolamento generale di esenzione per categoria** consente agli Stati membri di sostenere, sia nelle regioni assistite che in quelle non assistite, **la creazione di piccole imprese di cui sono proprietarie e che sono gestite da donne**. In questo modo l'imprenditoria femminile può superare i disfunzionamenti specifici del mercato che si trova ad affrontare (comprese, soprattutto, le difficoltà di accesso al finanziamento), in particolare al momento della costituzione di una prima impresa, promuovendo in tal modo un'uguaglianza più sostanziale che formale tra uomini e donne in questo campo.

Gli Stati membri hanno la possibilità di concedere sovvenzioni **fino a 1 milione di EUR** alle piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile senza dover ricorrere alla procedura di notifica nella misura in cui rispettano le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria.

L'**intensità di aiuto** può arrivare al 15% dei costi ammissibili dei primi 5 anni dalla costituzione dell'impresa.

Sono **costi ammissibili** le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché una serie di costi operativi effettivamente sostenuti nei primi 5 anni dalla costituzione dell'impresa. In particolare, e per la prima volta, il regolamento generale di esenzione per categoria prevede anche la **concessione di aiuti per i costi derivanti dall'assistenza di figli e familiari**.

#### **Concetti:**

***Impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile:*** piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
- b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna.

#### ***Per maggiori informazioni:***

- *"Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)*

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

### 3.8. Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

Il regolamento generale di esenzione per categoria consente agli Stati membri di concedere aiuti, esentati dall'obbligo di notifica preventiva, per sostenere i **lavoratori svantaggiati o disabili** nella ricerca di un'occupazione vera e propria.

#### Concetti:

**Lavoratore svantaggiato**: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato o
- membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

**Lavoratore molto svantaggiato**: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

**Lavoratore disabile**: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o sia caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

#### Condizioni:

- l'assunzione deve rappresentare un incremento netto del numero di posti di lavoro o, in caso contrario, i posti devono essere stati resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
- l'occupazione deve essere mantenuta per almeno il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dal contratto collettivo.

*Categorie di possibili misure di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria*

#### Lavoratori svantaggiati:

- **Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali:** L'aiuto può coprire il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tale periodo può

essere esteso fino a 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati. L'importo complessivo di aiuto può arrivare a 5 milioni di EUR per impresa per anno.

**Lavoratori disabili:**

- **Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali:** Tali aiuti possono coprire fino al 75% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto. Tali aiuti possono arrivare a 10 milioni di EUR per impresa per anno.
- **Aiuti per la copertura di sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili:** Tali aiuti possono coprire il 100% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi diversi da quelli salariali (che rientrano già nella categoria di aiuto di cui sopra) e che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto. Sono ammissibili i seguenti costi: costi per l'adattamento dei locali, costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili e costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da detti lavoratori disabili. Gli aiuti per i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili possono arrivare fino a 10 milioni di EUR per impresa per anno.

***Per maggiori informazioni:***

- "Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" (GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47)

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/block.cfm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm)

### 3.9. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà consentono l'esecuzione di urgenti misure di ristrutturazione, anche nel periodo di salvataggio per singole imprese in difficoltà. Gli Stati membri possono optare per una procedura più semplice per approvare gli aiuti al salvataggio se l'importo di aiuto non supera il risultato di una formula standard e, in ogni caso, se non supera i **10 milioni di EUR**.

Gli orientamenti si applicano alle **imprese operanti in tutti i settori d'attività**, esclusi i settori del carbone o dell'acciaio, fatte salve norme settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà nel settore interessato.

#### **Concetti:**

**Un'impresa è in difficoltà** quando non è in grado, con le proprie risorse o le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al fallimento, nel breve o nel medio periodo.

L'**aiuto al salvataggio** è una forma di assistenza temporanea e reversibile intesa a mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione e/o per il periodo di tempo necessario alla Commissione o alle competenti autorità nazionali per adottare una decisione in merito a detto piano.

L'**aiuto alla ristrutturazione** si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Gli **aiuti al salvataggio** devono soddisfare le seguenti condizioni:

- devono consistere in **aiuti di tesoreria reversibili** sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti gravati dai normali tassi d'interesse commerciali;
- essere limitati all'**importo necessario per mantenere l'impresa in attività**;
- essere versati unicamente per il **periodo di tempo (massimo 6 mesi) necessario per elaborare un piano di ristrutturazione**;
- essere **motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti negativi** sulla situazione industriale in altri Stati membri;
- essere corredati, all'atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, **entro 6 mesi** dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio, **un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione** o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato o che la garanzia è stata revocata;
- rispettare il principio dell'"**aiuto una tantum**".

Gli **aiuti alla ristrutturazione** possono essere concessi unicamente se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- deve essere presentato alla Commissione **un programma di ristrutturazione o di risanamento** volto a ripristinare la redditività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole;

- devono essere adottate **misure compensative** per evitare indebite distorsioni della concorrenza (ad esempio procedere ad un'adeguata riduzione della capacità). Tuttavia, tale condizione non verrà di norma applicata alle piccole imprese, dato che si può ritenere che gli aiuti ad hoc alle piccole imprese non determinino di norma distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune;
- **gli aiuti devono essere limitati al minimo necessario** per attuare le misure di ristrutturazione; i beneficiari devono apportare un **contributo significativo**, senza aiuti. Per le piccole imprese, il contributo del beneficiario deve essere pari ad almeno il 25% dei costi di ristrutturazione, per le medie imprese il 40%. In circostanze eccezionali e in caso di estrema difficoltà, la Commissione può accettare un contributo inferiore;
- l'impresa deve **attuare pienamente il piano di ristrutturazione** e osservare tutte le condizioni stabilite;
- l'aiuto alla ristrutturazione può essere **concesso soltanto una tantum**;
- è previsto il **controllo rigoroso** dell'aiuto nonché la presentazione di una **relazione annuale**.

*Per le PMI e le imprese in regioni assistite: i criteri di riduzione di capacità/contributo proprio possono essere applicati con un maggior grado di flessibilità.*

***Per maggiori informazioni:***

- "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*" (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2)

[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001\(01\):IT:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):IT:HTML)



#### **4. MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL FINANZIAMENTO NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA**

Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Il 25 febbraio 2009 sono stati inoltre introdotti alcuni adeguamenti tecnici. Il quadro di riferimento fornisce agli Stati membri ulteriori possibilità nel campo degli aiuti di Stato per lottare contro gli effetti della stretta creditizia sull'economia reale. Esso introduce una serie di misure temporanee che consentono agli Stati membri di affrontare le difficoltà eccezionali che hanno le imprese, ed in particolare le PMI, nell'ottenere finanziamenti. Le misure temporanee si basano sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, a norma del quale la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". Gli Stati membri devono notificare i regimi che contengono tali misure e, una volta approvati, possono concedere aiuti individuali immediatamente senza notifica.

##### **Condizioni:**

- Tutte le misure si applicano soltanto alle imprese che al 1° luglio 2008 non erano in difficoltà<sup>14</sup>. Si possono applicare alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- Le misure possono essere applicate fino al 31 dicembre 2010.
- Tali misure temporanee non possono essere cumulate con aiuti "de minimis" relativi agli stessi costi ammissibili. L'importo degli aiuti "de minimis" ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine a norma del quadro di riferimento. Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

##### ***Nuove misure e modifiche temporanee agli strumenti esistenti***

- **un importo di aiuto forfettario fino a 500 000 EUR per impresa per i prossimi 2 anni (01.01.2008-31.12.2010), per alleviare le difficoltà correnti delle imprese: tale misura può essere applicata esclusivamente ai regimi di aiuti. Le imprese dei settori della pesca e della produzione primaria di prodotti agricoli non sono ammissibili a tali**

<sup>14</sup> Le imprese in difficoltà sono definite come segue:

- per le imprese di grandi dimensioni, cfr. punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 del 1.10.2004, pagg. 2-17;  
- per le PMI, cfr. definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008.

aiuti e neppure agli aiuti all'esportazione. Se un'impresa ha già ricevuto aiuti "de minimis" prima dell'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro di tali misure e degli aiuti "de minimis" ricevuti non deve superare 500 000 EUR tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

- **Garanzie statali per i prestiti sotto forma di riduzione del premio da versare:** le PMI possono beneficiare di una riduzione fino al 25% del premio annuale da versare per le nuove garanzie per 2 anni dopo la concessione della garanzia. Tali imprese possono inoltre applicare un premio fissato nella comunicazione per altri otto anni. L'importo massimo del prestito non deve superare la spesa salariale annuale complessiva dell'impresa beneficiaria. La garanzia non può superare il 90% del prestito e può coprire tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio.
- **Aiuti sotto forma di tasso d'interesse agevolato applicabile a tutti i tipi di prestiti:** la Commissione accetta che siano concessi prestiti pubblici o privati ad un tasso d'interesse per lo meno uguale al tasso *overnight* della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso *overnight* della banca centrale sul periodo 1.1.2007- 30.6.2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Il metodo si applica a tutti i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 e può coprire prestiti di qualunque durata. I tassi di interesse ridotti possono essere applicati per pagamenti di interessi anteriori al 31 dicembre 2012.
- **Aiuti sotto forma di riduzione del tasso d'interesse per i prestiti per investimenti connessi a prodotti che migliorano considerevolmente la tutela ambientale:** Le PMI possono beneficiare di una riduzione del tasso d'interesse del 50%. Il tasso d'interesse agevolato è applicabile per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito. L'aiuto può essere concesso solo per la produzione di prodotti che comportino un adeguamento anticipato a futuri standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali standard.
- **Deroga temporanea dagli orientamenti sul capitale di rischio del 2006:**
  - aumento della **tranche di finanziamento per PMI destinataria** da 1,5 milioni di EUR a **2,5 milioni di EUR**
  - riduzione del **livello minimo di partecipazione privata** dal 50% al **30%** (sia in zone assistite che in zone non assistite).
- **Semplificazione delle disposizioni della comunicazione sul credito all'esportazione** per utilizzare l'esenzione che consente la copertura da parte dello Stato dei rischi non assicurabili.

**Per maggiori informazioni:**

- *Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le*

*misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (adottata il 17 dicembre 2008)*

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/horizontal.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html)

## ALLEGATO I

Possibilità massime di aiuto a favore delle PMI applicabili ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato

PI = piccole imprese, MI = medie imprese

Se non indicato altrimenti, le soglie si intendono per impresa, per progetto

Tipo di misura di aiuto	Discipline/Orientamenti		Regolamento generale di esenzione per categoria			
	Massimale di intensità / importo dell'aiuto a norma delle relative discipline/orientamenti		Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale		
<b>Aiuti d'importanza minore ("de minimis")</b>	200 000 EUR per impresa per 3 esercizi finanziari non sono considerati aiuto					
<b>Aiuti al capitale di rischio</b>	<b>Diverse forme di aiuto disponibili (cfr. punto 2.3)</b>		1,5 milioni di EUR per impresa destinataria per 12 mesi	N/A		
<b>Aiuti alla ricerca e allo sviluppo</b>	<b>PI</b>	<b>MI</b>		<b>PI</b>	<b>MI</b>	
Ricerca fondamentale	100%	100%	20 milioni di EUR	100%	100%	
Ricerca industriale	70%	60%	10 milioni di EUR	70%	60%	
Sviluppo sperimentale	45%	35%	7,5 milioni di EUR	45%	35%	
	+ 15 punti percentuali (fino all'80% del totale) in caso di collaborazione o di diffusione dei risultati		2x se EUREKA <sup>15</sup>	+ 15 punti percentuali (fino all'80% del totale) in caso di collaborazione o di diffusione dei risultati		
<b>Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica</b>						
Ricerca fondamentale			20 milioni di EUR			
Ricerca industriale	75% per studi di ricerca industriale		10 milioni di EUR	75% per studi di ricerca industriale		
Sviluppo sperimentale	50% per studi di sviluppo sperimentale		7,5 milioni di EUR	50% per studi di sviluppo sperimentale		
			2x se EUREKA			

<sup>15</sup> Eureka è una rete pan-europea per la ricerca e lo sviluppo industriale orientati al mercato.

Tipo di misura di aiuto	Discipline/Orientamenti	Regolamento generale di esenzione per categoria	
	Massimale di intensità / importo dell'aiuto a norma delle relative discipline/orientamenti	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
<b>Aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale</b>			
Ricerca fondamentale	100%	5 milioni di EUR	100%
Ricerca industriale	50%		50%
Sviluppo sperimentale	25%		25%
<b>Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato</b>	50% per impresa, per 3 anni, per persona messa a disposizione	N/A	50% per impresa, per 3 anni, per persona messa a disposizione
<b>Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca</b>	100% a condizioni specifiche	N/A	100% a condizioni specifiche
<b>Aiuti alle nuove imprese innovatrici (solo PI)</b>	1 milione di EUR 1,25 milioni di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. c) 1,5 milioni di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a)	1 milione di EUR 1,25 milioni di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. c) 1,5 milioni di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a)	N/A
<b>Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione</b>	100% se il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea altrimenti 75% massimo 200 000 EUR per impresa entro 3 anni	200 000 EUR per impresa entro 3 anni	100% se il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea altrimenti 75%
<b>Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi</b>	<b>PI:</b> 35% <b>MI:</b> 25%	fuori dal campo di applicazione	
<b>Aiuti ai poli di innovazione</b>	<b>PI:</b> 35% <b>MI:</b> 25%	fuori dal campo di applicazione	
Aiuti agli investimenti			
Aiuti al funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% con diminuzione lineare a 0 su 5 anni O</li> <li>▪ 50% per 5 anni</li> </ul>		

Tipo di misura di aiuto	Discipline/Orientamenti	Regolamento generale di esenzione per categoria	
	Massimale di intensità / importo dell'aiuto a norma delle relative discipline/orientamenti	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie	<b>PI:</b> 70% <b>MI:</b> 60%  Aggiudicazione: 100%  Maggiorazione per eco-innovazione: +10%	7,5 milioni di EUR	<b>PI:</b> 55% <b>MI:</b> 45%
Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento di norme comunitarie di tutela ambientale	<b>PI:</b> 70% <b>MI:</b> 60%  Aggiudicazione: 100%  Maggiorazione per eco-innovazione: +10%	7,5 milioni di EUR	<b>PI:</b> 55% <b>MI:</b> 45%
Aiuti per l'adeguamento anticipato a norme comunitarie di tutela ambientale non ancora in vigore	Più di 3 anni di anticipo: <b>PI:</b> 25% <b>MI:</b> 20%  1-3 anni di anticipo: <b>PI:</b> 20% <b>MI:</b> 15%	7,5 milioni di EUR	Più di 3 anni di anticipo: <b>PI:</b> 15% <b>MI:</b> 10%  1-3 anni di anticipo: <b>PI:</b> 10%
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale	<b>PI:</b> 70% <b>MI:</b> 60%	N/A	<b>PI:</b> 70% <b>MI:</b> 60%
Aiuti agli investimenti in misure di risparmio energetico  Aiuti agli investimenti	<b>PI:</b> 80% <b>MI:</b> 70%  Aggiudicazione: 100%	7,5 milioni di EUR	Calcolo dei costi ammissibili: <u>1. Sovraccosti di investimento netti:</u> <b>PI:</b> 80% <b>MI:</b> 70% <u>2. Sovraccosti di investimento lordi:</u> <b>PI:</b> 40% <b>MI:</b> 30%
Aiuti al funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% con diminuzione lineare a 0 su 5 anni O</li> <li>▪ 50% per 5 anni</li> </ul>	fuori dal campo di applicazione	

Tipo di misura di aiuto	Discipline/Orientamenti	Regolamento generale di esenzione per categoria	
	Massimale di intensità / importo dell'aiuto a norma delle relative discipline/orientamenti	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
<b>Aiuti per impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti alimentati con fonti energetiche tradizionali</b>	<b>PI:</b> 70% <b>MI:</b> 60% Aggiudicazione: 100%	fuori dal campo di applicazione	
<b>Aiuti agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento</b>	<b>PI:</b> 80% <b>MI:</b> 70% Aggiudicazione: 100%	7,5 milioni di EUR	<b>PI:</b> 65% <b>MI:</b> 55%
Aiuti agli investimenti			
Aiuti al funzionamento	<u>3 alternative:</u> 1. compensazione della differenza tra i costi di produzione ed il prezzo di mercato O 2. ricorso a meccanismi di mercato (certificati verdi, aggiudicazione) 100% con diminuzione lineare a 0 su 5 anni O 50% per 5 anni	fuori dal campo di applicazione	
<b>Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	<b>PI:</b> 80% <b>MI:</b> 70% Aggiudicazione: 100%	7,5 milioni di EUR	<b>PI:</b> 65% <b>MI:</b> 55%
Aiuti agli investimenti			
Aiuti al funzionamento	<u>3 alternative:</u> 3. compensazione della differenza tra i costi di produzione ed il prezzo di mercato O 4. ricorso a meccanismi di mercato (certificati verdi, aggiudicazione) 5. 100% con diminuzione lineare a 0 su 5 anni O 50% per 5 anni	fuori dal campo di applicazione	
<b>Aiuti alla tutela ambientale, sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali</b>	Si applicano condizioni specifiche (cfr. capo 4 della disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambiente)	N/A	Solo imposte sull'energia ai sensi della direttiva 2003/96/CE: consentito soltanto se pagato almeno minimo comunitario, per un periodo massimo di 10 anni

Tipo di misura di aiuto	Discipline/Orientamenti	Regolamento generale di esenzione per categoria	
	Massimale di intensità / importo dell'aiuto a norma delle relative discipline/orientamenti	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti per la gestione dei rifiuti	PI: 70% MI: 60%	fuori dal campo di applicazione	
Aiuti per il risanamento di siti contaminati	100%	fuori dal campo di applicazione	
Aiuti al trasferimento di imprese	PI: 70% MI: 60%	fuori dal campo di applicazione	
Aiuti connessi con regimi di autorizzazioni scambiabili	Si applicano condizioni specifiche	fuori dal campo di applicazione	
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione	20-80% secondo le difficoltà di una determinata zona	Aiuti inferiori al 75% degli aiuti massimi all'investimento con costi ammissibili di 100 milioni di EUR	Intensità degli aiuti regionali ai sensi della relativa carta degli aiuti a finalità regionale  PI: + 20 punti percentuali MI: + 10 punti percentuali (eccetto grandi progetti di investimento e settore dei trasporti) <sup>16</sup>
Aiuti al funzionamento a finalità regionale	Si applicano condizioni specifiche	fuori dal campo di applicazione	
Aiuti per piccole imprese di nuova costituzione (nelle regioni assistite)	<i>regioni ex art. 87, par. 3, lett. a):</i> 35% anni 1-3 25% anni 4-5 Aiuto massimo totale di 2 milioni di EUR  <i>regioni ex art. 87, par.3, lett. c):</i> 25% anni 1-3 15% anni 4-5 Aiuto massimo totale di 1 milione di EUR  in determinati casi è previsto un ulteriore 5%	2 milioni di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a)  1 milione di EUR in regioni ex art. 87, par. 3, lett. c)  importi annui per impresa - 33% massimo degli importi di aiuto di cui sopra	<i>regioni ex art. 87, par. 3, lett. a):</i> 35% anni 1-3 25% anni 4-5  <i>regioni ex art. 87, par.3, lett. c):</i> 25% anni 1-3 15% anni 4-5  in determinati casi è previsto un ulteriore 5%

<sup>16</sup> Per il settore agricolo si applicano intensità diverse.



Tipo di misura di aiuto	Discipline/Orientamenti	Regolamento generale di esenzione per categoria	
	Massimale di intensità / importo dell'aiuto a norma delle relative discipline/orientamenti	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
<b>Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI</b>	fuori dal campo di applicazione	7,5 milioni di EUR	<b>PI:</b> 20% <b>MI:</b> 10% Per investimenti nella lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli: 75% in regioni ultraperiferiche 65% nelle isole minori del Mare Egeo 50% in regioni ex art. 87, par. 3, lett. a) 40% in tutte le altre regioni
<b>Aiuti alla formazione</b>	fuori dal campo di applicazione	2 milioni di EUR per progetto di formazione	Formazione specifica: <b>PI:</b> 45% <b>MI:</b> 35% Formazione generale: <b>PI:</b> 80% <b>MI:</b> 70%  + 10 punti percentuali per lavoratori disabili/svantaggiati (totale massimo 80%)  100% per il trasporto marittimo
<b>Aiuti a piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile</b>	fuori dal campo di applicazione	1 milione di EUR (di cui 33% massimo l'anno)	15% per i primi 5 anni
<b>Aiuti per servizi di consulenza</b>	fuori dal campo di applicazione	2 milioni di EUR	50%
<b>Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere</b>	fuori dal campo di applicazione	2 milioni di EUR	50%
<b>Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali</b>	fuori dal campo di applicazione	5 milioni di EUR	Lavoratori svantaggiati: 50% nei primi 12 mesi  Lavoratori molto svantaggiati: 50% nei primi 24 mesi
<b>Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali</b>	fuori dal campo di applicazione	10 milioni di EUR	75%

Tipo di misura di aiuto	Discipline/Orientamenti	Regolamento generale di esenzione per categoria	
	Massimale di intensità / importo dell'aiuto a norma delle relative discipline/orientamenti	Importo massimo ammissibile di aiuto a norma del regolamento generale	Massimale di intensità di aiuto a norma del regolamento generale
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili	fuori dal campo di applicazione	10 milioni di EUR	100%
Aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà	Si applicano condizioni specifiche	fuori dal campo di applicazione	

## ALLEGATO II

### Definizione di PMI

#### Articolo 1

##### Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

#### Articolo 2

##### Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

#### Articolo 3

##### Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("*business angels*") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "*business angels*" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

#### **Articolo 4**

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

## **Articolo 5**

### **Gli effettivi**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

## **Articolo 6**

### **Determinazione dei dati dell'impresa**

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate

situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.